

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 122/2012

## **Ordinanza n.12 del 5 maggio 2017**

### **Gestione dei contributi per le ACER per gli affitti a carico del Commissario delegato e per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma. Modifiche ordinanza n. 119 del 11 ottobre 2013, ordinanza n. 26 del 10 aprile 2014, ordinanza n. 86 del 22 dicembre 2014, ordinanza n. 46 del 1 agosto 2016 e decreto n. 259 del 16 aprile 2013**

#### **Visti:**

- l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;
- il Decreto del Ministero dell'Economia del 1° giugno 2012 “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”;
- il Decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, concernente “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012 il cui art. 1 prevede che, ai fini di tale normativa, il Presidente della Regione Emilia-Romagna opera in qualità di Commissario Delegato;
- il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni con Legge 122/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei comuni e dei Presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;
- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2084 del 14 dicembre 2015 che istituiva, ai sensi della L.R. n. 6 del 2004, l'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012, al fine di affiancare e supportare il Commissario straordinario nell'attuazione degli interventi legati alla situazione di emergenza causata dal sisma del 2012 e dagli eventi atmosferici del 2013 e del 2014 e che costituisce lo strumento operativo della Giunta per il completamento degli interventi, sino al naturale ed ordinario rientro delle attività oltre il termine della gestione straordinaria;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 115 del 1 febbraio 2016 “Agenzia regionale per la ricostruzione del Sisma 2012: modifica delibera 2084/2015”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” che, al punto 9) del dispositivo stabilisce che dal 1 marzo 2015, ai sensi della DGR 1914/2005 e ss.mm., “il Gabinetto del Presidente della Giunta è la struttura di riferimento per l’Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” di modifica, tra l’altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell’Agenzia di protezione civile in “Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”.

**Considerato che:**

- l’Agenzia Regionale per la ricostruzione - sisma 2012 è la struttura di coordinamento delle attività poste in essere dalle Direzioni generali della Regione Emilia-Romagna e dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, fino all’espletamento di tutte le attività di completamento degli interventi legati alla situazione di emergenza causata dal sisma del 2012;
- l’Agenzia Regionale per la ricostruzione - sisma 2012 si compone di due distinte aree operative: “Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso” e “Servizio per la gestione finanziaria-amministrativa degli interventi e rapporti con gli Enti locali”;

**Ritenuto** pertanto necessario dare piena attuazione ed operatività ai due Servizi sopra richiamati corredandoli di specifiche e dettagliate competenze all’interno di una distinta collaborazione tecnico-amministrativa da un lato raccordata e rapportata con le attività straordinarie della Struttura Tecnica del Commissario Delegato, dall’altro con quelle delle strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna.

**Richiamate** le proprie ordinanze:

- n. 49 del 2 ottobre 2012 riguardante il Programma per il ripristino ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica;
- n. 24 del 1 marzo 2013 riguardante la rimodulazione del Programma di cui all’ordinanza 49/2012 e s.m.i. e attuazione dei punti d) Riparazione e ripristino alloggi inagibili ed e) interventi di ripristino di alloggi classificati in seguito all’emanazione dell’ordinanza 49/2012;
- n. 119 dell’11 ottobre 2013 riguardante Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e s.m.i e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata, con la quale all’art. 3, comma 4 viene specificato di inviare al Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative l’importo spettante al soggetto pubblico e la relativa documentazione per la liquidazione ai sensi delle

ordinanze 49/2012 e 24/2013 e al comma 6 viene attribuita la competenza al Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative all'adozione dell'atto di liquidazione delle somme spettanti;

- n. 26 del 10 aprile 2014 riguardante gli alloggi in affitto a favore dei nuclei familiari colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 con la quale all'articolo 9 comma 1.17 viene attribuita al Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative la competenza all'adozione dell'atto di liquidazione delle somme spettanti a valere sulla contabilità speciale 5699, intestata al "Commissario delegato Presidente della Giunta Regione Emilia-Romagna D.L. n. 74/2012" accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato Sezione di Bologna.

- n. 86 del 22 dicembre 2014 riguardante modifiche alle ordinanze commissariali nn.11,26,71 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn.29,51,86 del 2012, con la quale all'art. 4, comma 6 viene attribuita la competenza al Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative all'adozione dell'atto di liquidazione delle somme spettanti;

- n. 46 del 1 agosto 2016 riguardante integrazioni e modifiche all'ordinanza commissariale n.20/2015 e s.m.i. "Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione" con al quale nell'allegato testo coordinato all'art. 25 comma 13 bis viene attribuita la competenza al Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative all'adozione dell'atto di liquidazione delle somme spettanti ai beneficiari;

**Richiamato** inoltre il proprio decreto n. 259 del 16 aprile 2013 riguardante le disposizioni relative alla modalità di erogazione e di liquidazione dei contributi spettanti ai beneficiari per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, attuativo della ordinanza n. 24/2013 in cui si delegava al servizio politiche abitative l'attività di istruttoria e di liquidazione dei contributi spettanti ai beneficiari.

**Ritenuto necessario** adeguare al nuovo assetto organizzativo della Regione Emilia-Romagna attribuendo all'Agenzia regionale per la ricostruzione – sisma 2012, la gestione delle misure di assistenza e di ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma continuando a garantirne l'operatività;

**Inteso** pertanto procedere a modificare i precedenti provvedimenti del Commissario nei punti seguenti:

- art. 3 commi 4 e 6 dell'ordinanza n. 119 dell'11 ottobre 2013;
- art. 9 comma 1.7 dell'ordinanza n. 26 del 10 aprile 2014;
- art. 4, comma 6 dell'ordinanza n. 86 del 22 dicembre 2014;
- art. 25 comma 13 bis dell'ordinanza n. 46 del 1 agosto 2016 - allegato Testo coordinato;
- decreto n. 259 del 16 aprile 2013 attuativo della ordinanza n. 24/2013 in cui si delegava al servizio politiche abitative l'attività di istruttoria e di liquidazione dei contributi spettanti ai beneficiari;

introducendo in luogo del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative, l’Agenzia regionale per la ricostruzione – sisma 2012 e attribuendo la competenza dei procedimenti conseguenti secondo la seguente articolazione:

- al Servizio per la gestione finanziaria-amministrativa degli interventi e rapporti con gli Enti locali dell’Agenzia Regionale per la ricostruzione - sisma 2012 della gestione e liquidazione dei contributi per le ACER per gli affitti a carico del Commissario delegato;

- al Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso l’attività di istruttoria e di liquidazione dei contributi spettanti ai beneficiari per il ripristino del patrimonio di edilizia pubblica danneggiato dal sisma.

### **DISPONE**

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento alla gestione e liquidazione dei contributi per le ACER per gli affitti a carico del Commissario delegato e per l’attività di istruttoria e di liquidazione dei contributi spettanti ai beneficiari relativi al ripristino del patrimonio di edilizia pubblica danneggiato dal sisma:

1. di modificare l’art. 3 commi 4 e 6 dell’ordinanza 119 dell’11 ottobre 2013, l’art. 9 comma 1.7 dell’ordinanza n. 26 del 10 aprile 2014, l’art. 4, comma 6 dell’ordinanza n. 86 del 22 dicembre 2014, l’art. 25 comma 13 bis dell’ordinanza n. 46 del 1 agosto 2016 - allegato Testo coordinato ed il decreto n. 259 del 16 aprile 2013 attuativo della ordinanza n. 24 del marzo 2013 in cui si delegava al servizio politiche abitative l’attività di istruttoria e di liquidazione dei contributi spettanti ai beneficiari introducendo in sostituzione l’Agenzia regionale per la ricostruzione – sisma 2012;
2. di attribuire in particolare al “Servizio per la gestione finanziaria-amministrativa degli interventi e rapporti con gli Enti locali dell’Agenzia regionale per la ricostruzione - sisma 2012” la gestione e liquidazione dei contributi per le ACER per gli affitti a carico del Commissario delegato e al “Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione la gestione dei contratti e del contenzioso dell’Agenzia per la ricostruzione – Sisma 2012” l’attività di istruttoria e di liquidazione dei contributi spettanti ai beneficiari relativi al ripristino del patrimonio di edilizia pubblica danneggiato dal sisma;
3. di stabilire che le attività di cui al punto precedente saranno interamente svolte dall’Agenzia regionale per la ricostruzione – sisma 2012 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Bologna

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)